

RIVISTA GIURIDICA DELL'AMBIENTE

Anno XVI Fasc. 6 - 2001

Luca Prati

**LE IMMISSIONI OCCASIONALI NEL
SISTEMA SANZIONATORIO SULLA
TUTELA DELLE ACQUE**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

* * *

TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione monocratica, Sez. penale — 10 aprile 2001, n. 155 — *Giud. DIES, Imp. S.*

Acqua e inquinamento idrico - Tutela dall'inquinamento - Nozione di scarico - Continuità od abitualità - Necessità - Esclusione.

Acqua e inquinamento idrico - Scarico in pubblica fognatura - Depenalizzazione ad opera della L. 172/1995 - Esclusione.

Acqua e inquinamento idrico - Scarico in pubblica fognatura - Nozione di pubblica fognatura - Non comprende il sistema di raccolta delle acque meteoriche.

Il concetto di scarico da insediamento produttivo di cui all'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, non implica la necessità di alcuna continuità o abitualità, essendo penalmente sanzionato anche lo scarico puramente occasionale.

A seguito della modifica della legge n. 319 del 1976 ad opera della legge 17 maggio 1995, n. 172, non è stato depenalizzato lo scarico da insediamento produttivo privo di autorizzazione direttamente in pubbliche fognature, sia perché l'art. 21, comma 1, della legge citata fa espresso riferimento alle acque di cui all'art. 1, e l'art. 1, lett. a), si riferisce anche agli scarichi nelle fognature, sia perché anche questo tipo di scarichi è soggetto ad autorizzazione, sicché sarebbe irrazionale non prevedere alcuna sanzione in caso di violazione, sia infine perché lo scarico in pubblica fognatura si risolve sempre in uno scarico indiretto nelle acque superficiali, nel suolo e nel sottosuolo.

Per pubbliche fognature si deve intendere esclusivamente il complesso di canalizzazione, generalmente sotterraneo, atto a raccogliere ed allontanare da insediamenti civili o produttivi le acque superficiali o quelle reflue provenienti dalle attività umane in genere. Esula pertanto dalla nozione di pubblica fognatura un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche in corso d'acqua.

(Omissis). — **MOTIVI DELLA DECISIONE.** — Ritiene questo Giudice che accertata è la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, emergendo in modo inequivoco la prova della sussistenza del reato medesimo.

La prova si fonda sulle risultanze dell'esame dibattimentale dei testi indicati nonché sui verbali di prelievo e sui certificati di analisi, dichiarati utilizzabili in sede dibattimentale quali prove documentali ed atti irripetibili di PG.

In particolare dalle deposizioni testimoniali, precise, circostanziate ed in tutto concordanti di O.M., M.M. e L.B., la prima dipendente del laboratorio di analisi dell'agenzia di protezione dell'ambiente della Provincia autonoma di Trento e gli altri due vigili urbani del Comune di Mori (TN), sulla attendibilità dei quali non vi è motivo alcuno di dubitare trattandosi di una pubblica dipendente e di due ufficiali di PG che riferiscono su fatti

inerenti all'attività del proprio ufficio, emerge in modo certo che: a seguito di una segnalazione di un cittadino che abita lungo le sponde del rio Cameras in territorio del Comune di Mori (TN) e che aveva rilevato un preoccupante oscuramento delle acque fu eseguito un controllo; risalendo le sponde del fiume fu rinvenuto uno scarico in cemento in corrispondenza della sede della Cantina sociale in via Fratelli Benedetti che dista dalla sponda del fiume circa 500 o 600 metri; fatto un controllo presso la sede della cantina si accertò la presenza di un tubo in gomma che scaricava in una caditoia il prodotto della lavorazione della cantina, precisamente le acque di lavaggio delle vasche, delle pompe e dei pavimenti; il tubo in gomma in questione attingeva da una vasca di decantazione grazie ad una pompa mobile munita di ruote che, al momento del controllo, era attiva e consentiva la fuoriuscita del refluo; furono pertanto eseguiti due prelievi « istantanei », in conformità alla normativa locale, sia dal tubo in gomma presso la cantina sia presso lo scarico in cemento che dava direttamente sul fiume ed inviati al laboratorio chimico per gli esami del caso; i relativi referti evidenziarono materiale organico in decomposizione con superamento dei limiti tabellari dei materiali sospesi BOD e COD; la Cantina sociale di Mori era totalmente priva dell'autorizzazione allo scarico di cui alla legge n. 319/1976; legale rappresentante della Cantina in questione è l'odierno imputato.

Tale versione dei fatti riceve precise conferme e nessuna smentita dal verbale di prelievo di data 7 giugno 1999, redatto dai vigili urbani di Mori nonché dai certificati di analisi, prodotti dalla difesa ed acquisiti con l'accordo di tutte le parti. In particolare dal verbale di prelievo emerge con certezza che la caditoia posta nel piazzale della cantina ove scaricava il tubo che attingeva dalla vasca di decantazione è collegata « alla rete acque bianche del Comune di Mori sversante nel rio Cameras ». Dai certificati di analisi n. 3318/99 (relativo al prelievo presso la Cantina sociale) e n. 3317/99 (relativo al prelievo allo scarico nel fiume) emergono valori di materiale sospeso BOD e COD ampiamente superiori ai limiti tabellari (rispettivamente di 920 e 4098 per il primo e 1150 e 2180 per il secondo a fronte di limiti tabellari di 40 per il BOD e 100 o 160 per il COD a seconda che si prenda in considerazione la tab. D del T.U.L.P. o la tab. A legge n. 319/76; da notare che i limiti attualmente in vigore, di cui alla tabella 3 allegata al D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 sono rispettivamente di 40 o 160 per gli scarichi in acque superficiali e di 250 e 550 per gli scarichi in pubbliche fognature).

Tali essendo le risultanze dell'istruttoria dibattimentale può ritenersi accertato, oltre ogni ragionevole dubbio che effettivamente la Cantina sociale di Mori e per essa l'odierno imputato che ne è il legale rappresentante, ha scaricato direttamente nel rio Cameras acque industriali provenienti dal proprio ciclo di produzione, senza essere munita della prescritta autorizzazione.

La linea difensiva, solo in parte supportata dalla consulenza tecnica depositata all'esito dell'esame del CTP Paolo Vian, si snoda attraverso i seguenti passaggi: a) contestazione delle analisi eseguite per l'incongruenza rappresentata dal fatto che taluni parametri presentano valori superiori nel prelievo al fiume rispetto a quelli riscontrati nel prelievo alla fonte (mentre, a seguito della diluizione ottenuta con il contatto con le acque bianche, si dovrebbe verificare il contrario), il che starebbe a significare l'i-

nidoneità dei prelievi « istantanei » eseguiti a rappresentare la qualità inquinante dello scarico in questione; b) mancanza di uno scarico nel senso tecnico e legale del termine, perché nel caso di specie si tratterebbe di uno sversamento del tutto occasionale dovuto al fatto che la pompa mobile si sarebbe azionata del tutto accidentalmente; c) intervenuta depenalizzazione dello scarico in pubblica fognatura.

Senonché si tratta di una linea difensiva destituita del benché minimo fondamento, sia in punto di fatto che in punto di diritto.

Preliminarmente va osservato che la contestazione attiene al reato di cui al primo comma di cui all'art. 21 legge n. 319/1976, ossia allo scarico da insediamenti produttivi in mancanza della prescritta autorizzazione e non al reato di cui all'art. 21, comma 3 stessa legge, relativo all'inosservanza dei limiti tabellari per gli scarichi autorizzati. Ne deriva in tutta evidenza la totale irrilevanza delle modalità di prelievo, per la semplice ragione che il reato sussisterebbe inalterato anche se lo scarico avesse rispettato i limiti tabellari. In presenza di uno scarico da insediamento produttivo, quale certamente deve essere considerato quello eseguito dalla Cantina sociale di Mori, occorre sempre e comunque premunirsi dell'autorizzazione prescritta e, in mancanza, si integra il reato di cui all'art. 21, comma 1, legge n. 319/76, senza che abbia alcun rilievo la potenzialità inquinante dello scarico medesimo (e meno ancora il superamento dei limiti tabellari, rilevante invece ai distinti fini del reato di cui al comma terzo).

Il reato in parola, infatti, è reato di pericolo astratto, venendo punito il mero fatto che uno scarico da insediamento produttivo avvenga in mancanza della prescritta autorizzazione, ossia in mancanza dei controlli ad essa inerenti, perché ciò basta ad integrare quel pericolo di inquinamento che la norma mira a scongiurare. In concreto poi la potenzialità inquinante dello scarico in questione appare indiscutibile alla luce dei risultati delle analisi eseguite, che hanno accertato un superamento notevolissimo dei limiti tabellari, elemento questo che se è irrilevante ai fini dell'integrazione del reato può tuttavia assumere un suo peso in sede di commisurazione concreta della pena.

Al riguardo la contestazione relativa alle modalità di prelievo (« istantaneo » anziché medio) va *in toto* disattesa perché le modalità di prelievo seguite sono in tutto conformi alle modalità prescritte dalla normativa locale (art. 38 T.U.L.P.) ed è conforme anche alla tipologia dello scarico in questione (con utilizzo di una pompa mobile e dunque in via episodica). Persino in riferimento alla vigente disciplina di cui al D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 152 che, come si vedrà, non è applicabile nella specie, e che contiene una più puntuale disciplina delle metodiche di campionamento, la Cassazione ha avuto modo di precisare il principio secondo il quale « l'indicazione di effettuare analisi su un campione medio ha carattere direttivo e non precettivo, in quanto il tipo di campionamento è correlato non solo alle caratteristiche del ciclo produttivo, ma anche ai tempi, ai modi, alla portata ed alla durata dello scarico » (Cass., 16 febbraio 2000, n. 1773).

Quanto alla contestazione che si sarebbe trattato di uno « sversamento occasionale » e, in quanto tale, di un « non scarico » alla stregua della normativa tecnica di riferimento, essa trova una parziale conferma nelle di-

chiarazioni rese dall'interessato in sede di verbale di prelievo di data 7 giugno 1999, del seguente tenore: «la pompa predisposta per il carico del reflu su mezzo autorizzato allo smaltimento è entrata erroneamente in funzione scaricando nel piazzale». Il CTP ha spiegato che normalmente la Cantina sociale di Mori smaltisce le acque dalla vasca di decantazione e ossigenazione, caricandole su di un'autocisterna di ditta debitamente autorizzata (si deve ritenere ai sensi del D.Lgs. n. 22/1997 relativo al trasporto dei rifiuti) a mezzo della pompa mobile rinvenuta nell'occasione nel piazzale. Ha anche spiegato che dalle informazioni da lui assunte, non si capisce bene da chi ed in quale occasione, la pompa sarebbe stata al momento dell'intervento dei vigili urbani di Mori inattiva ed attivata appositamente per eseguire il prelievo. Questa circostanza è stata decisamente smentita dalle deposizioni testimoniali rese dai vigili urbani, che hanno invece entrambi e con sicurezza affermato che al momento del loro arrivo la pompa era in funzione e scaricava nella caditoia posta nel piazzale.

In ogni caso è certo che la pompa in questione abbia provocato uno scarico direttamente nel fiume, dal momento che il controllo è stato eseguito a seguito di una segnalazione di un cittadino che ha notato le acque del fiume insolitamente scure. Non solo, ma i vigili nulla hanno saputo dire riguardo alla presenza sul piazzale di un mezzo destinato al trasporto di queste acque, sicché riesce davvero difficile ipotizzare che si sia trattato di uno scarico occasionale e fortuito. Si consideri, al riguardo, che la pompa mobile deve essere stata portata sul luogo e collegata alla vasca di decantazione e non si riesce davvero a capire cosa significhi che sia stata « erroneamente » posta in funzione. È assai più verosimile che la Cantina sociale di Mori abbia pensato bene di disfarsi delle acque di decantazione scaricandole nel vicino fiume, così risparmiando i costi del regolare smaltimento a mezzo di autocisterna debitamente autorizzata.

Fatte queste precisazioni in fatto, si deve peraltro precisare in diritto che non è affatto vero che nella nozione tecnico legale di « scarico » da insediamento produttivo sia insita una certa continuità o abitualità. L'insegnamento costante della Cassazione è invece nel senso che devono essere debitamente autorizzati anche gli scarichi puramente occasionali, purché provenienti da stabilimento produttivo (ossia uno o più edifici nei quali si svolgano, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni; la stabilità e permanenza è, pertanto, riferita alla definizione dello stabilimento produttivo, nella specie pacifico perché è pacifico che nella sede della Cantina sociale di Mori si produce vino in modo stabile e permanente, non dello scarico che può essere anche puramente occasionale). Esemplare, tra le tante, è la seguente massima: « in tema di tutela delle acque dall'inquinamento è penalmente sanzionato sia lo scarico abituale sia lo scarico occasionale, ed è indifferente la volontarietà o meno delle perdite, essendo esclusi dalla previsione normativa soltanto quei fatti neppure occasionalmente riconducibili alle attività degli insediamenti produttivi » (Cass., 5 agosto 1998, n. 9160; cfr. anche Cass., 18 dicembre 1998, n. 13348; Cass., 16 maggio 1997, n. 4553; Cass., 9 luglio 1996, n. 6954 in un caso di una rottura di un tubo di raccordo di una pompa; Cass., 15 gennaio 1996, n. 350, in riferimento a scarichi non autorizzati di un cantiere per la costruzione di

una galleria; Cass., 23 marzo 1994, n. 3524 in riferimento ad un solo scarico di liquami). Condivisibile appare anche il riferimento alla non necessità che lo scarico di liquami sia volontario, perché trattandosi di contravvenzione l'elemento psicologico minimo del reato è rappresentato dalla mera colpa e non certo dal dolo.

Nel caso di specie sotto il profilo indicato il reato deve pertanto ritenersi integrato in tutti i suoi profili, perché una volta dimostrato che si sia trattato di uno scarico da insediamento produttivo, sarebbe comunque ascrivibile a colpa, anche a voler credere all'inverosimile versione dell'accensione « per errore » della pompa mobile.

Venendo alla difesa *sub c*), relativa alla pretesa depenalizzazione degli scarichi da insediamenti produttivi in pubbliche fognature, anch'essa appare del tutto infondata sia in fatto che in diritto.

In fatto, perché è pacifico che lo scarico in questione non è avvenuto affatto in pubblica fognatura, ma nelle acque bianche, ossia in una cavitoia che raccoglie le acque meteoriche, che poi vengono direttamente scaricate nel rio Cameras (cfr. esame dello stesso CTP), mentre è evidente che la questione circa la possibile intervenuta depenalizzazione in fogna degli scarichi da insediamento produttivo si riferisce alle pubbliche fognature di raccolta delle acque nere. Piena conferma alla conclusione di cui sopra viene dalla definizione di fognatura dalla delibera del 4 febbraio 1997, all. 4 del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento (in *G.U.* n. 48 del 21 febbraio 1997) quale « il complesso di canalizzazioni, generalmente sotterranee, atte a raccogliere ed allontanare da insediamenti civili o produttivi le acque superficiali e quelle reflue provenienti dalle attività umane in genere ». È pertanto evidente che esula dal concetto di fognatura, come sopra precisato, un sistema di convogliamento delle sole acque meteoriche che scarica direttamente in un corso d'acqua, ricorrente invece nel caso di specie, sicché non ricorre affatto il caso dello scarico in pubblica fognatura, al di là dell'equivoco riferimento in capo di imputazione « alla rete fognaria comunale ». Il riferimento è equivoco ed improprio, come reso manifesto, dalla successiva indicazione « acque bianche », con il che si chiarisce che non si trattava affatto di una pubblica fognatura, ma di un semplice sistema di raccolta delle acque meteoriche.

In punto di diritto va poi osservato che la tesi della intervenuta depenalizzazione ad opera della modifica della legge 10 maggio 1976, n. 319, intervenuta con legge 17 maggio 1995, n. 172 dello scarico da insediamento produttivo in pubblica fognatura, non può essere accolta.

Preliminarmente va individuata la normativa applicabile al caso di specie in riferimento ai principi di cui all'art. 2 c.p.

Il reato si è consumato il 7 giugno 1999 e dunque prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 che ha organicamente disciplinato la materia abrogando la legge n. 319 del 1976, fissata al 13 giugno 1999 in virtù della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* avvenuta il 29 maggio 1999 e dell'ordinario periodo di *vacatio legis* di 15 giorni.

Fatta questa precisazione va subito aggiunto che nonostante l'intervenuta abrogazione della legge n. 319 del 1976 non può parlarsi di *abolitio cri-*

minis ma di successione di leggi penali nel tempo, con la conseguente applicazione della disciplina più favorevole (art. 2, comma 3 c.p.). Infatti la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 59, comma 1 D.Lgs. n. 152/1999 si pone in evidente rapporto di continuità con il reato di cui all'art. 21 legge n. 319/1976, perché alla tradizionale distinzione tra scarichi da insediamento produttivo e scarichi da insediamento civile corrisponde ora quella più precisa tra scarichi di acque reflue industriali e scarichi di acque reflue domestiche. Del resto alla luce della definizione di cui all'art. 2 lett. *h*) (« qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento »), certo non può contestarsi che nel caso di specie lo scarico sia stato di acque reflue industriali.

Vale solo la pena precisare che alla stregua della disciplina di cui al D.Lgs. n. 152/1999 il problema della rilevanza penale dello scarico di acque reflue industriali in pubbliche fognature senza la prescritta autorizzazione, è risolto testualmente in senso affermativo. Infatti l'art. 59, comma 1 si riferisce genericamente a « scarichi di acque reflue industriali » senza alcun riferimento al corpo recettore, mentre alla stregua della definizione di cui all'art. 2 lett. *bb*) si deve intendere per scarico « qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria ».

Ciò naturalmente non esime da risolvere il problema interpretativo alla stregua della disciplina precedente, perché se si dovesse concludere che essa non sanzionava penalmente questa tipologia di condotta, la relativa liceità penale non potrebbe certo essere messa in discussione per tutti i fatti commessi sino al momento dell'entrata in vigore dell'art. 59 D.Lgs. n. 152/1999.

Parte rilevante della giurisprudenza aveva optato per la soluzione negativa sulla base del rilievo che l'art. 21, comma 1 legge n. 319/76 concerneva soltanto gli scarichi che avvengono in tre dei corpi recettori menzionati nell'art. 1, e cioè acque, suolo e sottosuolo e non anche fognature (cfr. Cass., 17 novembre 1998, n. 11915; Cass., 28 aprile 1998, n. 5014; Cass., 12 febbraio 1998, n. 1790; Cass., 3 ottobre 1997, n. 8935), mentre il principio di tassatività in materia penale e il divieto di analogia *in malam partem* precluderebbe qualsiasi diversa conclusione. Si aggiungeva inoltre, quale argomento *ab abundantiam*, che la conclusione esce rafforzata dalla previsione, al sesto comma del cit. art. 21 e quale mero illecito amministrativo, dello scarico delle pubbliche fognature senza aver richiesto l'autorizzazione.

Senonché ha finito giustamente col prevalere l'opposta interpretazione secondo la quale, poiché l'art. 21, comma 1 fa espresso riferimento agli scarichi nelle acque indicate nell'art. 1 e l'art. 1 lett. *a*) fa espresso riferimento anche agli scarichi « nelle fognature », si deve concludere che il legislatore abbia inteso con formula di sintesi riferirsi a tutti gli scarichi da insediamento produttivo, anche se eseguiti in fognatura. A sostegno di questa interpretazione estensiva, in quanto tale fondata sulla lettera della legge e sottratta al divieto di analogia in materia penale, giocano, oltre alla *ratio* di tutela ambientale della legge nel suo complesso, due decisive considerazioni: in primo luogo è certo che questo tipo di scarico è soggetto all'obbligo

di autorizzazione e costituirebbe una palese incongruenza la mancata previsione di una qualsiasi sanzione in caso di violazione; in secondo luogo lo scarico in fognatura può intendersi quale scarico « indiretto » nel suolo, nel sottosuolo o nelle acque superficiali, perché ciò che conta è la destinazione finale dello scarico, non i passaggi intermedi (cfr. fra le tante Cass., 12 marzo 1999, n. 3272; Cass., 18 gennaio 1999, n. 603; Cass., 22 gennaio 1999, n. 842; Cass., 24 luglio 1998, n. 8571; Cass., 2 dicembre 1997, n. 11043). Viceversa l'illecito amministrativo di cui all'art. 21, comma 6 attiene allo scarico delle pubbliche fognature e non allo scarico nelle pubbliche fognature.

Anche in punto di diritto, pertanto, la difesa dell'imputato appare del tutto infondata e il reato contestato appare integrato, in tutti i suoi elementi costitutivi, oggettivi (scarico da insediamento produttivo o di acque reflue industriali senza autorizzazione) e soggettivi (dolo o colpa). La normativa applicabile in riferimento all'art. 2, comma 3 c.p. risulta quella di cui all'art. 21, comma 1 legge n. 319/1976 in ragione dei minori limiti edittali della pena pecuniaria, prevista in alternativa all'identica pena detentiva.

Circa la determinazione concreta della pena, valutati i criteri tutti di cui all'art. 133 c.p., concesse le circostanze attenuanti generiche, giustificate dalla episodicità dello scarico, dal fatto che il materiale inquinante fosse di origine organica e dall'unico precedente, ritenute equivalenti alla contestata recidiva, stimasi equa la pena di L. 5.000.000 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. Il giudizio di mera equivalenza con la recidiva si giustifica con la specificità del precedente emergente dal certificato penale. La pena indicata, non mite rispetto ai limiti edittali previsti, si giustifica in riferimento alla gravità obiettiva del reato commesso in relazione al notevole superamento dei limiti tabellari applicabili riscontrato in sede di analisi chimiche dei campioni prelevati; gravità che tuttavia non appare tale da giustificare una pena detentiva.

Non si ritiene di poter concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, sia in ragione della specie e quantità irrogata, sia perché non può ragionevolmente escludersi che l'imputato commetta altri reati, alla luce del precedente specifico.

Le immissioni occasionali nel sistema sanzionatorio sulla tutela delle acque.

1. Lo scarico occasionale dopo la legge Merli. — 2. Sversamenti occasionali e sistema sanzionatorio attuale.

La sentenza in esame tocca molti degli aspetti più dibattuti in tema di inquinamento idrico e, stante il modo in cui l'immissione del refluo è stata posta in essere nel caso giunto all'esame del Tribunale di Rovereto, offre lo spunto per qualche osservazione relativa al concetto di scarico (o immissione) « occasionale », relativo cioè ad uno sversamento posto in essere in modo del tutto episodico. Tale concetto presenta infatti aspetti problematici, e neppure pare esservi, tanto in dottrina che in giurisprudenza, completa chiarezza terminologica, venendo lo scarico « occasionale » ad essere talora in parte sovrapposto allo scarico « indiretto ».

In realtà, lo scarico occasionale, od episodico, pur coincidendo spesso in via di mero fatto con uno scarico « indiretto », deve essere tenuto concettualmente ben separato da quest'ultimo. Ed infatti, mentre lo scarico indiretto è in pratica tale solo per le modalità con cui lo sversamento avviene (e cioè non per il tramite di una con-

dotta che dal luogo di produzione del refluo attinge direttamente il corpo recettore), lo sversamento episodico od occasionale riguarda piuttosto la *continuità temporale* dell'immissione, ossia il fatto che essa non venga effettuata in via continuativa o reiterata a cadenze più o meno periodiche.

Possono quindi esservi scarichi *indiretti ma non occasionali* (ad esempio una costante tracimazione da un vasca di accumulo) e *scarichi diretti ma occasionali* (ad esempio, immissione effettuata da una tubazione proveniente da uno stabilimento per un brevissimo periodo di tempo e non più reiterata).

1. *Lo scarico occasionale dopo la legge Merli.*

Nel vigore della legge Merli la giurisprudenza aveva spesso affermato che doversero essere ritenuti rientrare nel concetto di « scarico », ai fini dell'applicazione della relativa normativa, anche sversamenti saltuari, *episodici* od addirittura *isolati*, provenienti da fonti inquinanti non caratterizzate da continuità nel tempo. Le Sezioni Unite della Cassazione erano così giunte ad affermare (1) che pure uno sversamento singolo ed episodico, realizzatosi *uno actu*, potesse rilevare quale « scarico » ai fini penali, avendo esso piena attitudine a ledere il bene protetto dalla normativa in materia di inquinamento delle acque.

Di parere contrario alla citata giurisprudenza formatasi nel vigore della L. 319/1976 era invece parte della dottrina (2), secondo la quale un requisito dello scarico tipicamente regolato dalla legge 319/1976 doveva ritenersi proprio la sua *continuità o permanenza nel tempo*.

Una importante novità era intervenuta con la riforma della normativa quadro sulla tutela delle acque; con l'entrata in vigore del D.Lgs. 152/1999 lo sversamento del tutto occasionale era stato infatti chiaramente espunto dal concetto di « scarico », per venire ad essere ricompreso all'interno della « immissione occasionale », nuova fattispecie sanzionata rispettivamente in via amministrativa ed in via penale dagli artt. 54, comma 1, e 59, comma 5, solo per il caso di superamento dei valori limite di emissione. Come noto, la novella del D.Lgs. 258/2000, correttiva del D.Lgs. 152/1999, ha invece eliminato la neonata « immissione occasionale » da entrambi gli articoli succitati.

Era stato autorevolmente affermato (3), prima della novella del 2000, che le ragioni poste a fondamento della tesi che la legge n. 319 fosse inapplicabile allo *sversamento isolato*, come tale non controllabile né prima della sua attivazione né durante la fase della sua effettuazione, dovessero essere ribadite anche nel vigore della nuova normativa. Un'indicazione a sostegno di questa interpretazione veniva ricavata dalla richiamata dottrina proprio dall'art. 54, comma 1, e dall'art. 59, comma 5, in cui si prospettava chiaramente la differenza tra « scarico » ed « immissione occasionale ». L'aver sottolineato solo nelle norme relative al mancato rispetto dei valori-limite l'equiparazione tra lo scarico derivante da fonte stabile e l'immissione occasionale, secondo tale tesi avrebbe potuto essere inteso come il segnale che per il legislatore del 1999, ai fini della punibilità dell'attivazione dello scarico senza autorizzazione, *rileverebbe solo quello caratterizzato da una continua e regolare immissione di reflui in un corpo ricettore*, restando fermo che l'immissione del tutto isolata, *senza superamento dei valori limite di emissione*, sarebbe sempre stata riconducibile alla previsione sanzionatoria di cui all'art. 51 D.Lgs. 22/1997, in relazione all'art. 14 del medesimo decreto.

La Cassazione (4), intervenendo nel merito dello sversamento occasionale in relazione al regime sanzionatorio ad esso sotteso, aveva affermato, prima della novella,

(1) Cassazione, SS.UU., 13 luglio 1998, M., in *Guida al dir.*, 1998, fasc. 44, p. 94.

(2) F. GIAMPIETRO - P. GIAMPIETRO, *Rassegna critica di giurisprudenza sull'inquinamento delle acque e del suolo*, Tomo I, 1985, p. 826.

(3) V. PAONE, *Il nuovo decreto sulle acque*, in *Foro it.*, 1999, II, c. 558. Tra i molti contributi sul punto prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 258/2000, F. GIAMPIETRO, *Scarico, immissione e rifiuto liquido nel D.Lgs. 152/1999: disciplina complessa o eterogenea?*, in *Ambiente*, 1999, p. 755; F. ANILE, *Sanzioni penali e amministrative nel D.Lgs. 152/1999: primi rilievi*, in *Ambiente*, 1999, p. 793; G. AMENDOLA, *Le nuove disposizioni contro l'inquinamento idrico*, Milano, 199, p. 33.

(4) Cassazione penale, Sez. III, 14 settembre 1999, n. 2774.

che « il D.Lgs. 152/1999 ha distinto tra scarico di acque reflue industriali e immissione occasionale. Il primo deve avvenire tramite condotta e, cioè, a mezzo di qualsiasi sistema stabile anche se non esattamente ripetitivo e non necessariamente costituito da una tubazione di rilascio delle acque predette, il secondo ha il carattere dell'eccezionalità collegata con la menzionata occasionalità. Ne deriva che questo secondo comportamento non è più previsto come reato con riferimento alla mancanza di autorizzazione; mentre è ancora tale in relazione al superamento dei limiti di accettabilità, perché espressamente disciplinato ».

Anche dopo la soppressione delle « immissioni occasionali » operata dal D.Lgs. 258/2000, i dubbi circa la rilevanza di uno sversamento del tutto episodico ai fini della classificazione dello stesso come « scarico » (e quindi ai fini del trattamento sanzionatorio correlato alla mancanza di autorizzazione) non vengono certo meno.

In realtà, la stessa nuova definizione di « scarico », (definito (5) all'art. 2, lett. *bb*, del D.Lgs. 152/1999 come « qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione ») prevedendo sempre una « condotta » (6), nel senso di un sistema appositamente dedicato al passaggio od al deflusso delle acque reflue, sembra confermare, ai fini della individuazione di uno « scarico » in senso normativamente proprio, la necessità di un minimo di *continuità* o *permanenza nel tempo* dello sversamento stesso, togliendo quindi rilievo alle immissioni del tutto sporadiche, anche se eccezionalmente attuate mediante tubature o canalizzazioni.

Del resto, come già affermato anche nel vigore della Merli, un regime autorizzatorio e di controlli del tipo di quello approntato dalla normativa sulle acque presuppone necessariamente una fonte inquinante caratterizzata da un minimo di continuità per poter essere ragionevolmente applicato. Nel nuovo come nel vecchio regime aspetti quali l'obbligo di rendere accessibili per i campionamenti i punti di scarico, il divieto di diluizione, l'indicazione puntuale degli scarichi nelle richieste di autorizzazione, l'individuazione della quantità di acqua da prelevare annualmente, costituiscono indici di sicuro rilievo per affermare che la normativa introdotta dal D.Lgs. 152/1999 presuppone necessariamente, per poter trovare applicazione, una precisa localizzazione dello scarico e l'agevole individuazione del medesimo, circostanze difficilmente riscontrabili nell'ipotesi di immissioni del tutto occasionali.

Va però evidenziato come lo scarico occasionale debba essere tenuto ben distinto da quello semplicemente *discontinuo*, che non per questo resta escluso dal D.Lgs. 152/1999: la Cassazione (7) ha affermato che « In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, la normativa di cui al D.Lgs. 152/1999 non esclude la rilevanza ai fini penali dello scarico discontinuo cioè collegato ad una particolare attività produttiva effettuata saltuariamente, sicché si distingue tra scarico occasionale, caratterizzato dall'effettuazione fortuita ed accidentale, e discontinuo, qualificato dai requisiti dell'irregolarità, dell'intermittenza e della saltuarietà, ma collegato ad un determinato ciclo produttivo industriale » (nella massima citata l'« *occasionalità* » sembra essere necessariamente ricondotta alla « *accidentalità* », circostanza che non appare invece scontata, ben potendo l'immissione episodica essere realizzata in modo volontario).

(5) Per un'attenta analisi della definizione, cfr. A.L. DE CESARIS, *Scarichi di acque reflue: nuove definizioni*, in questa *Rivista*, 2000, p. 919.

(6) Cfr. Cassazione penale, Sez. III, 1° luglio 1999, in questa *Rivista*, 2000, p. 1012, in cui si precisa che « lo scarico di acque reflue deve avvenire tramite condotta e, cioè, a mezzo di qualsiasi sistema stabile anche se non esattamente ripetitivo e non necessariamente costituito da una tubazione, di rilascio delle acque predette »; ancora, Cassazione penale, Sez. III, 3 settembre 1999, in questa *Rivista*, 2000, p. 1013, in cui si dice che « è penalmente sanzionato per difetto di autorizzazione solo il vero e proprio "scarico", il quale deve avvenire "tramite condotta", e cioè a mezzo di qualsiasi sistema stabile... di rilascio delle acque reflue ».

(7) Cassazione penale, Sez. III, 14 dicembre 2000 (7 novembre 2000), L., in *Ambiente*, p. 284, con nota di S. BELTRAME.

2. *Sversamenti occasionali e sistema sanzionatorio attuale.*

Come già sopra ricordato, il D.Lgs. 258/2000 ha eliminato dal sistema sanzionatorio del D.Lgs. 152/1999 la fattispecie, problematica e criticata, dell'*immissione occasionale*, in precedenza menzionata (ma non definita) sia all'art. 54, comma 2, che all'art. 59, comma 6.

Ad ogni modo, anche accedendo alla tesi secondo cui l'immissione occasionale non può mai essere punita come «scarico» abusivo, sarebbe erroneo ritenere che dopo la riforma del D.Lgs. 258/2000 l'immissione di rifiuti liquidi o semiliquidi, non effettuata per il tramite di condotta, o comunque realizzata in modo del tutto episodico, resti ora priva di qualsiasi sanzione.

A fronte della scomparsa della fattispecie speciale della «immissione occasionale», si riespande infatti la fattispecie più generale prevista dal combinato disposto degli artt. 14, 50 e 51 del D.Lgs. 22/1997; l'art. 14 citato primo prevede infatti una norma di chiusura in tema di tutela ambientale in base alla quale «L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee».

Gli artt. 50 e 51, comma 2, del D.Lgs. 22/1997 sanzionano la condotta di abbandono di rifiuti sul suolo, o la loro immissione in acque, rispettivamente in via amministrativa e penale.

L'art. 50 del D.Lgs. 22/1997 prevede infatti che, «fatto salvo quanto disposto dall'art. 51, comma 2, chiunque in violazione dei divieti di cui agli artt. 14, commi 1 e 2, 43, comma 2, 44, comma 1, e 46, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilione duecentomila. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila».

L'art. 51, comma 2, prevede invece che si applichino «ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 14, commi 1 e 2», la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti pericolosi.

In sintesi, mentre il discrimine tra sanzione penale e sanzione amministrativa per la immissione occasionale, nel D.Lgs. 152/1999, dipendeva dai valori limite di emissione che venivano ad essere superati tramite l'immissione nel corpo recettore (restando punita in via penale solo quella che determinasse il superamento dei limiti fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o delle Province autonome), dopo il D.Lgs. 258/2000 e la riespansione della norma generale sui rifiuti l'immissione non canalizzata viene ad essere perseguita nel seguente modo: 1) in via *amministrativa*, con la sanzione pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilione duecentomila, se effettuata da privati o comunque da chiunque non rivesta la qualifica dei soggetti di seguito menzionati; 2) in via *penale*, con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti non pericolosi, e la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti pericolosi, qualora l'immissione sia imputabile a *titolari di imprese o a responsabili di enti*.

Nel sistema posteriore al D.Lgs. 258/2000 rimane quindi tendenzialmente irrilevante, ai fini dell'applicazione della sanzione penale piuttosto che di quella amministrativa, il valore limite eventualmente superato tramite l'immissione, così come la pericolosità della sostanza scaricata (che rileva solo ai fini della gravità, ma non della natura, della sanzione), mentre si deve avere riguardo essenzialmente all'autore, e quindi alla provenienza, dell'immissione, che se effettuata da insediamenti produttivi sarà per lo più riconducibile a *titolari di imprese o a responsabili di enti*, e quindi rientrerà nel regime penale. Tuttavia, qualora l'immissione del rifiuto liquido venga a configurarsi non come semplice atto di abbandono nell'ambiente, ma come una vera e propria *attività di smaltimento* di rifiuti non autorizzata (attività tra le quali, ricor-

diamo, l'allegato B del D.Lgs. 22/1997 include anche il «Lagunaggio», esemplificato come «scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.»), la fattispecie applicabile sarà quella prevista dall'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 22/1997, per la quale la sanzione prevista è *sempre* quella penale, a prescindere dalla qualifica soggettiva rivestita dall'autore del fatto.

Per quanto attiene poi al concreto trattamento sanzionatorio delle immissioni occasionali poste in essere *prima* della novella del D.Lgs. 258/2000 occorre naturalmente, in base ai noti principi dettati per la successione di leggi penali nel tempo dall'art. 2 del c.p., verificare di volta in volta se, nel caso concreto, risulti maggiormente favorevole il trattamento sanzionatorio in essere all'epoca del fatto (L. 319/1976 o D.Lgs. 152/1999 *ante* novella, a seconda del periodo in cui è stato posto in essere) o quello attuale *post* novella (artt. 50 e 51 del D.Lgs. 22/1997). In taluni casi, la fattispecie concreta potrebbe risultare essere stata depenalizzata nel vigore del D.Lgs. 152/1999 *ante* novella (per il superamento dei valori tabellari ricondotti in ambito amministrativo a seguito del D.Lgs. 152/1999) ed essere oggi nuovamente soggetta a sanzione penale in forza della riespansione dell'art. 51 del D.Lgs. 22/1997, che come detto prescinde dalla verifica dell'eventuale superamento dei valori limite di emissione ma prevede sempre la sanzione penale per l'immissione imputabile a *titolari di imprese o a responsabili di enti*.

LUCA PRATI